

## INDICE

	<b>pag.</b>
<b>1. Modalità e criteri di immatricolazione alla Scuola</b> .....	2
1.1 Domanda e documentazione .....	2
1.2 Procedure di valutazione .....	2
1.3 Iscrizione al 1° anno accademico .....	3
1.4 Iscrizione con riserva .....	4
<b>2. Ammissione e Iscrizione al 2°, 3° e 4° anno e all'esame di diploma</b> .....	4
<b>3. Analisi Personale</b> .....	5
<b>4. Sospensione della partecipazione o trasferimento ad altra Sede</b> .....	6
<b>5. Ritiro dalla Scuola</b> .....	6
<b>6. Passaggio da un'altra Scuola riconosciuta</b> .....	6
<b>7. Abbreviazione di corso</b> .....	7
<b>8. Docenza dei corsi</b> .....	7
<b>9. Corsi</b> .....	7
9.1 Insegnamento Teorico .....	7
9.2 Tirocinio, formazione specifica e supervisione .....	8
9.3 Workshop esperienziale nazionale .....	8
<b>10. Incompatibilità nei ruoli e funzioni</b> .....	8
10.1 Supervisioni integrative eccedenti le ore curriculari .....	8
<b>11. Modalità di elezione dei rappresentanti degli allievi al C.D.S.</b> .....	9
<b>12. Norma Generale</b> .....	9
<b>Allegato: Tasse per l'anno accademico</b> .....	10

## 1. Modalità e criteri per l'immatricolazione alla Scuola

### 1.1. Domanda e documentazione

L'ammissione al 1° anno di corso viene deliberata da ogni Consiglio Direttivo di Sede (articolo 13 dell'Ordinamento) tenendo conto di quanto previsto dall'art.16 dell'Ordinamento della Scuola C.O.I.R.A.G. L'articolo viene qui riportato:

“Possono presentare domanda di ammissione alla Scuola, presso una delle Sedi, i laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi Albi. Possono inoltre presentare domanda di ammissione:

- coloro i quali, in possesso di una delle due predette lauree, pur avendo già sostenuto l'esame di stato non sono ancora iscritti all'Albo. In questo caso i candidati hanno l'obbligo, in caso di ammissione, di iscriversi immediatamente al rispettivo Albo professionale, dandone comunicazione ufficiale alla Scuola.
- Coloro i quali non abbiano ancora sostenuto l'Esame di Stato, con il vincolo, in caso di ammissione, di conseguire l'abilitazione professionale entro la prima sessione utile, di iscriversi all'Albo e darne comunicazione alla Scuola entro trenta giorni.

Per gli iscritti con riserva che abbiano superato l'Esame di Stato entro la prima sessione utile dopo l'inizio dei Corsi potrà essere rilasciato il diploma finale a conclusione del quarto anno di iscrizione alla scuola (Circolare prot. n.1903 del 19 Maggio 2005 del Dipartimento per L'Università, l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica . Direzione Generale per l'Università).

Il mancato superamento dell'esame di stato entro la prima sessione utile dopo l'inizio dei corsi comporta l'impossibilità del passaggio al secondo anno di corso e dunque la ripetizione del primo anno di corso.

In questo caso gli allievi, se in regola con i pagamenti, possono completare l'anno accademico a cui sono iscritti con riserva. Nella ripetizione del primo anno di corso saranno tenuti a frequentare le attività didattiche indicate contestualmente alla valutazione, per le quali la partecipazione e/o il profitto sono risultati carenti.

Gli allievi iscritti con riserva non ammessi al secondo anno per il mancato superamento dell'Esame di Stato entro la prima sessione utile che devono ripetere l'anno successivo tutte le attività didattiche sono tenuti al pagamento dell'intera tassa annuale. Gli allievi che devono ripetere parte dell'attività didattica sono tenuti al pagamento di una tassa in misura della metà delle tasse previste per gli altri allievi dello stesso anno di corso.

Il concorso di ammissione ai posti disponibili prevede una valutazione dei titoli di studio, dei titoli scientifici, dei titoli professionali e accademici, insieme ad una valutazione delle attitudini e delle esperienze di analisi personale individuale o di gruppo.

I candidati in possesso dei requisiti previsti dal citato art.16 dell'Ordinamento, dovranno presentare apposita domanda scritta di iscrizione al 1° anno di corso presso una delle Sedi della Scuola.

La domanda dovrà essere corredata da:

- a) copia di un documento di identità e due fotografie formato tessera del candidato
- b) certificato di laurea con menzione degli esami sostenuti
- c) certificato di Iscrizione all'Ordine o certificazione del tirocinio in corso, con dichiarazione di consapevolezza di dover conseguire l'abilitazione e darne comunicazione immediata alla Scuola.
- d) tesi di laurea ed eventuali pubblicazioni a stampa o in fotocopia, se attinenti.
- e) qualsiasi altra certificazione atta a documentare l'esperienza del candidato.

I termini di scadenza per le domande di ammissione sono definiti da ciascun Consiglio Direttivo di Sede, comunque non oltre il **15 dicembre precedente l'inizio delle attività dell'Anno Accademico**.

### 1.2. Procedure di valutazione

Le procedure di valutazione per l'ammissione al 1° anno di corso vengono svolte nell'ambito di ciascuna Sede, tramite apposita commissione deliberata dal Consiglio Direttivo di Sede. La commissione in seduta plenaria deve preliminarmente definire l'affinità tra gli insegnamenti curriculari di ciascun candidato e le aree deliberate.

Qualora più insegnamenti curriculari cadano in un'area se ne deve utilizzare uno e uno solo, quello con la votazione maggiore. La commissione deve inoltre procedere alla valutazione di merito della tesi e delle pubblicazioni.

I candidati inseriti in graduatoria, eccedenti rispetto al numero di posti disponibili nella Sede presso la quale hanno fatto domanda o impossibilitati ad iniziare nella stessa Sede le attività formative per mancanza di numero minimo di iscrizioni necessarie all'attivazione dell'annualità di corsi, possono richiedere, nello stesso Anno Accademico, l'iscrizione ad altra Sede della Scuola, se in questa vi sono posti vacanti e senza effettuare una nuova selezione, ma utilizzando come valido il punteggio raggiunto nella precedente graduatoria.

**A) Valutazione dei titoli: 30 punti**

Ogni anno la Commissione per la Didattica definisce cinque aree curriculari che entrano nella valutazione e il CDN le delibera. Per il voto di ogni insegnamento, compreso a giudizio della commissione nell'area deliberata, si applica la seguente tabella:

- trenta e lode: punti 5
- trenta: punti 4
- ventinove: punti 3
- ventotto: punti 2
- ventisette: punti 1

Per il voto di laurea si applica la seguente tabella equivalente alle norme di legge:

- centodieci e lode: punti 5
- centodieci: punti 4
- centootto-centonove: punti 3
- centosei-centosette: punti 2
- centouno-centocinque: punti 1

**B) Curriculum: 15 punti**

- Esperienze lavorative e/o formative se attinenti, punteggio conseguito all'esame di stato, ecc.
- Pertinenza della tesi di laurea e pubblicazioni se attinenti.

**C) Prova orale: 25 punti**

La prova orale è finalizzata a valutare l'idoneità dei candidati attraverso la raccolta di elementi di conoscenza, delle motivazioni, delle attitudini e delle esperienze degli stessi, allo scopo di valutare il grado delle loro conoscenze ed il grado di congruenza delle loro attese con la possibilità di sviluppo delle competenze promosse dalla Scuola stessa.

Le prove orali sono effettuate da sottocommissioni formate da almeno 2 commissari, congiuntamente riuniti in tempi e luoghi stabiliti. La commissione valuta in riunione plenaria tenendo conto dei giudizi espressi dai commissari. La commissione redige il verbale di ogni prova e la graduatoria finale che sottopone per delibera al Consiglio Direttivo della Sede.

### 1.3 Iscrizione al 1° anno accademico

L'esito delle procedure di ammissione verrà comunicata ai candidati entro massimo 5 giorni lavorativi dalla data di svolgimento dei colloqui di valutazione. In caso di esito positivo l'immatricolazione sarà perfezionata presentando alla Segreteria della Sede la domanda di iscrizione alla Scuola corredata da attestazione di pagamento di un anticipo della prima rata di iscrizione alla Scuola, pari ad Euro 500, da effettuarsi entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito della valutazione. Trascorsi 10 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito positivo della valutazione, in assenza della richiesta documentazione, la procedura di valutazione effettuata sarà considerata decaduta.

La Scuola si impegna a dare comunicazione agli allievi iscritti al primo Anno Accademico dell'attivazione dell'annualità del Corso presso la Sede prescelta entro e non oltre il 23 Dicembre dell'anno precedente a quello relativo all'iscrizione stessa. In caso di mancata attivazione dell'Anno Accademico presso la Sede in cui l'allievo ha perfezionato la sua iscrizione la Scuola stessa è tenuta alla restituzione dell'anticipo della prima rata. Il versamento della tassa di iscrizione è suddiviso in quattro rate:

- la prima da versare il 15 gennaio (detratti i 500€ versati all'atto dell'immatricolazione)
- la seconda entro il 30 aprile,
- la terza entro il 30 giugno,
- la quarta entro il 30 settembre

Il pagamento delle rate deve avvenire rispettando le date di scadenza indicate. Eventuali ritardi nelle scadenze dei versamenti saranno gravati di penale per ritardato pagamento, come da tabella allegata. Farà fede la data di disposizione del bonifico. Nel caso la scadenza della rata coincida con un giorno festivo o prefestivo, verrà considerata valida la prima data feriale utile. Trascorsi tre mesi di ritardo dalla data fissata per il pagamento di ciascuna rata il Direttore ha facoltà di sospendere l'allievo dalla partecipazione all'attività didattica.

La tassa annuale dà diritto alle seguenti prestazioni:

- frequenza a tutte le attività didattiche dell'anno di corso,
- assicurazione personale sugli infortuni e sulla R.C. (per il tirocinio si garantisce la copertura delle prime 170 ore),
- abbonamento alla rivista nazionale della C.O.I.R.A.G. "Gruppi nella clinica, nelle istituzioni, nella società",
- corso di formazione generale sulla sicurezza a "basso rischio" (4 ore) obbligatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro per gli inserimenti in contesti lavorativi di tirocinanti così come definito dal DLgs 81/08 all'art. 2 comma 1 lettera a. Saranno esonerati gli allievi che documentino di aver svolto tale formazione e che consegnino il relativo attestato alla Segreteria delle Sedi della Scuola, tenendo presente che tali attestati hanno una validità di 5 anni.

Ogni ulteriore costo non espressamente indicato è a carico dell'allievo. Rimangono a carico dell'allievo i costi per la visita medica di "sorveglianza sanitaria" e i corsi previsti dal DLgs 81/08 per la formazione specifica richiesti dalle sedi di tirocinio, i costi di viaggio e soggiorno relativi alla partecipazione al Workshop Nazionale residenziale nella sede annualmente indicata. La tassa di iscrizione viene adeguata annualmente su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale sulla base degli indici ISTAT e deliberata dal Consiglio Esecutivo.

Gli allievi non in regola con i pagamenti alla data di conclusione delle attività didattiche annuali non possono essere ammessi agli anni successivi o all'esame di diploma.

#### 1.4. Iscrizione con riserva

I laureati in Medicina o Psicologia che non abbiano ancora sostenuto l'Esame di Stato possono essere iscritti alla Scuola purché conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile dopo l'inizio dei corsi e provvedano nei trenta giorni successivi a formalizzare l'iscrizione al rispettivo Albo, dandone contestualmente ufficiale comunicazione alla Scuola.

Per gli iscritti con riserva che abbiano superato l'Esame di Stato entro la prima sessione utile dopo l'inizio dei Corsi potrà essere rilasciato il diploma finale a conclusione del quarto anno di iscrizione alla scuola (Circolare prot. n.1903 del 19 Maggio 2005 del Dipartimento per L'Università, l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica . Direzione Generale per l'Università).

Il mancato superamento dell'esame di stato entro la prima sessione utile dopo l'inizio dei corsi comporta l'impossibilità del passaggio al secondo anno di corso e dunque la ripetizione del primo anno di corso. In questo caso gli allievi, se in regola con i pagamenti, possono completare l'anno accademico a cui sono iscritti con riserva. Nella ripetizione del primo anno di corso saranno tenuti a frequentare le attività didattiche indicate contestualmente alla valutazione, per le quali la partecipazione e/o il profitto sono risultati carenti.

Gli allievi iscritti con riserva non ammessi al secondo anno per il mancato superamento dell'Esame di Stato entro la prima sessione utile che devono ripetere l'anno successivo tutte le attività didattiche sono tenuti al pagamento dell'intera tassa annuale. Gli allievi che devono ripetere parte dell'attività didattica sono tenuti al pagamento di una tassa in misura della metà delle tasse previste per gli altri allievi dello stesso anno di corso. In ogni caso lo specializzando alla conclusione del primo anno di corso, per essere ammesso all'anno successivo, dovrà certificare lo svolgimento del monte-ore complessivo di tirocinio previsto dalla Scuola COIRAG (170 Ore).

## 2. Ammissione e Iscrizione al 2°, 3° e 4° anno e all'esame di diploma.

L'ammissione agli anni successivi al primo, nonché all'esame finale di diploma, è subordinata alla valutazione del profitto, della partecipazione e dello sviluppo di competenze relative ai programmi formativi previsti. Gli elementi di valutazione verranno espressi, sulla base di definiti parametri collegati con gli obiettivi relativi a ciascuna Unità Didattica, dai docenti responsabili delle singole attività. Il Consiglio di Sede, sulla base delle registrazioni di presenza e degli elementi formali di valutazione raccolti, formulerà per ciascun allievo una valutazione globale che verrà espressa in voti con un massimo di 50/50 e un giudizio di ammissione all'anno successivo.

Per quanto attiene al voto di ammissione all'esame di diploma, il calcolo andrà fatto sulla media dei voti dei 4 anni. Il parere negativo del Consiglio Direttivo di Sede dell'attività didattica impedisce comunque l'iscrizione all'anno successivo. Tale parere deve essere documentato per esteso come relazione scritta, comunque discusso in C.D.S. e inviato all'allievo. La relazione deve essere controfirmata dai docenti che hanno lavorato con l'allievo. Gli esami sostenuti rimangono validi e non viene

richiesta ulteriore frequenza ai corsi per i quali il profitto sia risultato sufficiente. Qualora la valutazione del Coordinatore dell'attività didattica fosse negativa per due anni consecutivi, l'allievo verrà escluso dalla prosecuzione della scuola. Non potranno essere ammessi ad anni successivi allievi che non abbiano frequentato almeno il 70% delle attività formative escluse le 170 ore di tirocinio che devono essere svolte per intero.

La partecipazione al Workshop Nazionale è obbligatoria. La valutazione verrà espressa esclusivamente nei confronti di coloro che parteciperanno a tutte le unità di lavoro del Workshop. La mancata valutazione, nei casi di assenza a parte o alla totalità dell'esperienza del Workshop Nazionale comporta una penalizzazione in sede di valutazione complessiva annua. L'iscrizione all'anno successivo si intende perfezionata con il pagamento della 1° rata della tassa di iscrizione, secondo tabella allegata e con la consegna alla Segreteria di Sede della domanda di Iscrizione all'anno di corso debitamente compilata e sottoscritta.

Nel caso di non ammissione, gli allievi sono tenuti a frequentare le attività didattiche indicate contestualmente alla valutazione, per le quali la partecipazione e/o il profitto sono risultati carenti. Gli allievi non ammessi che devono ripetere tutte le attività didattiche sono tenuti al pagamento dell'intera tassa annuale. Gli allievi che devono ripetere parte dell'attività didattica sono tenuti al pagamento di una tassa in misura della metà delle tasse previste per gli altri allievi dello stesso anno di corso.

Al fine di favorire, a conclusione del primo biennio, un momento di riflessione sul processo formativo in corso, con particolare attenzione alle connessioni tra aree teorico-cliniche, ed esperienza clinica svolta nel tirocinio, gli allievi dovranno presentare un elaborato scritto che verrà discusso alla presenza di una Commissione nominata all'interno del C.D.S. e costituita da almeno 3 membri. Tale elaborato individuale dovrà esporre la riflessione su di una situazione clinica, con particolare attenzione a quegli elementi della relazione attinenti all'orientamento psicoanalitico cui si ispira la didattica della scuola. L'esito di questa prova concorrerà alla valutazione annuale, che sarà espressa dal Consiglio Direttivo di Sede.

Si accede all'esame di diploma avendo saldato ogni pendenza economica con la Scuola.

L'esame finale di diploma prevede la presentazione e discussione di un elaborato scritto di argomento clinico nel quale gli allievi dimostrino di aver assunto in prima persona, con supervisione o in sede di tirocinio, la responsabilità di condurre un trattamento terapeutico duale, gruppale o istituzionale, coerente con il modello formativo espresso dalla Scuola.

Il diploma finale non potrà essere rilasciato prima della fine del quarto anno di corso successivo al conseguimento dell'abilitazione professionale.

Per gli iscritti con riserva che abbiano superato l'Esame di Stato entro la prima sessione utile dopo l'inizio dei Corsi potrà essere rilasciato il diploma finale a conclusione del quarto anno di iscrizione alla scuola (Circolare prot. n.1903 del 19 Maggio 2005 del Dipartimento per L'Università, l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica . Direzione Generale per l'Università).

È facoltà del Coordinatore dell'attività didattica, sentito il relatore di tesi, rinviare la presentazione della tesi qualora la stessa non fosse ritenuta adeguata a rispondere ai requisiti indicati sopra. Il relatore di tesi deve essere un docente della Scuola.

La relativa valutazione, unitamente al curriculum formativo, è fatta da parte di una commissione di cinque docenti della Scuola appositamente nominata dal Consiglio Direttivo di Sede. Ciascun membro della Commissione avrà a disposizione un punto e pertanto il voto di tesi non potrà superare i 5 punti. L'esito dell'esame di diploma verrà espresso in voti con un massimo di 50/50 ed eventuale segnalazione della "lode". Gli allievi ammessi all'esame di diploma, possono sostenerlo entro le due sessioni di diploma dell'anno senza alcun onere aggiuntivo. Nel caso intendano sostenerlo successivamente sono tenuti al pagamento di una tassa, per ciascuna annualità fuori corso, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Consiglio Esecutivo della C.O.I.R.A.G.

### 3. Analisi Personale

Si riporta il testo dell'art.17, 3.2 dell'Ordinamento: "La Scuola ritiene essenziale per lo specializzando una completa esperienza di psicoanalisi o di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico in setting individuale o di gruppo da effettuarsi comunque, da parte dell'allievo, a livello privato, sia come decisione che come contrattualità di setting ed economica". L'analisi personale va iniziata entro la fine del I anno di corso. Lo psicoterapeuta, scelto liberamente, dovrà certificare un'esperienza professionale di almeno 10 anni caratterizzata dal riferimento al paradigma psicoanalitico, sia come teoria che come procedure di setting. È in ogni caso vietata la frequenza di gruppi psicoterapeutici in cui siano presenti, altri allievi della Scuola in qualità di pazienti, o osservatori. L'allievo ne dà comunicazione al Coordinatore dell'attività didattica indicando il nome dello psicoterapeuta, la Società di appartenenza e le caratteristiche del setting concordato. Il Coordinatore dell'attività didattica comunica queste notizie alla Sede che ha il compito di costruire e conservare il fascicolo curriculare dell'allievo. Il Coordinatore dell'attività didattica è l'unica persona autorizzata ad affrontare con l'allievo problematiche eventuali che possano sorgere nel corso dell'esperienza e dovrà essere informato sul numero di ore di analisi effettuate prima della richiesta di ammissione all'esame di diploma. Tali ore dovranno essere attestate annualmente attraverso una certificazione rilasciata dallo psicoterapeuta. Nel caso in cui la psicoterapia, strutturata secondo i vincoli posti dall'art.17, 3.2 dell'Ordinamento, sia stata svolta o iniziata precedentemente alla frequenza dei corsi, l'allievo è tenuto al momento dell'iscrizione a produrre la medesima certificazione. Situazioni particolari possono essere sottoposte alla valutazione del Preside della Scuola per un suo parere vincolante.



#### 4. Sospensione della partecipazione o trasferimento ad altra Sede

Su richiesta scritta degli allievi, per motivate esigenze degli stessi, è possibile sospendere la partecipazione alle attività didattiche per un massimo di tre anni consecutivi di sospensione. Ciascun C.D.S., valutate le motivazioni dell'allievo, ha facoltà di concedere tale sospensione.

Per presentare la domanda di sospensione è necessario essere in regola con il pagamento di tutte le tasse, e delle eventuali penali, fino al giorno di presentazione della domanda.

All'atto della ripresa delle attività didattiche, oltre ad integrare il pagamento delle eventuali rate fino all'intera quota annuale, l'allievo dovrà versare una tassa per ogni anno di sospensione, quale deliberata dal Consiglio Esecutivo su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale riportata nella tabella allegata.

La sospensione comporta comunque il versamento dell'intera tassa di iscrizione annuale.

La sospensione per maternità non comporta il pagamento di alcuna tassa di sospensione per un anno, ma deve essere comunicata per iscritto prima dell'inizio della stessa al competente C.D.S., il quale ne prende atto.

Gli allievi che desiderino trasferirsi ad altra Sede dovranno presentare domanda al Direttore della Sede di appartenenza, a quello di afferenza ed al Preside entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente. È vincolante la disponibilità di posti per l'anno di riferimento secondo i vincoli Ministeriali.

Situazioni particolari devono essere valutate ed autorizzate dal Consiglio di Sede con ratifica successiva del Preside e del Presidente della C.O.I.R.A.G.

#### 5. Ritiro dalla Scuola

L'allievo immatricolato che si ritira dalla Scuola dovrà darne comunicazione scritta alla Segreteria della Sede di appartenenza. L'allievo immatricolato, che presenta la domanda di ritiro entro il primo di marzo, è tenuto al pagamento della sola prima rata della tassa di iscrizione. Qualora rinunci dopo tale data, sarà tenuto al versamento della tassa dell'intero anno di corso, senza penali.

#### 6. Passaggio da un'altra Scuola riconosciuta

Sulla base di quanto previsto dall'art. 7 comma 5 del DM 509/98 è possibile l'immatricolazione da altra Scuola riconosciuta con i seguenti vincoli:

- a) Deve essere disponibile per l'anno di immatricolazione, presso la Sede richiesta, un posto libero entro quelli concessi dal Ministero. Non è possibile iscrizione in soprannumero.
- b) Il candidato deve presentare domanda di ammissione alla scuola, corredata di:
  - copia di un documento di identità e due fotografie formato tessera del candidato
  - certificazione di laurea con menzione degli esami sostenuti e copia della tesi e/o di eventuali pubblicazioni edite a stampa
  - certificato di iscrizione all'ordine
  - certificazione attestante il superamento dell'anno di corso presso altra scuola riconosciuta, con specificazione dei contenuti del percorso formativo
  - qualsiasi altra certificazione atta a documentare l'esperienza del candidato
- c) La Commissione per la Didattica esprime un parere sulla base di:
  - colloquio del candidato col CdS della Sede in cui si richiede l'iscrizione;
  - valutazione del CdS dell'insieme degli elementi emersi e rilevati;
  - eventuale riconoscimento da parte del CdS delle attività pregresse certificate;

e propone l'anno di immatricolazione valutando contestualmente eventuali apprendimenti integrativi che dovranno comunque essere effettuati dall'allievo all'inizio dell'anno del corso di specializzazione (Circolare MIUR, Prot. n 0027130 del 18/11/2016).

In ogni caso, si precisa che nelle suddette ipotesi di trasferimento, posta la durata almeno quadriennale dei corsi di Specializzazione in Psicoterapia non sono consentite abbreviazioni del corso stesso.

Pertanto, anche nel caso in cui l'allievo abbia frequentato più Scuole durante il corso di Specializzazione, la durata complessiva della formazione non potrà essere, comunque, inferiore a quattro anni (Circolare MIUR, Prot. n 0027130 del 18/11/2016).

## 7. Abbreviazione di corso

La Commissione per la Didattica può valutare e disporre, in base ai medesimi criteri e procedure citate nell'art. 6 del presente Regolamento, le iscrizioni di allievi già in possesso di Diplomi di Specializzazione in Psicoterapia conseguiti in indirizzi teorico-culturali affini o diversi da quello della Scuola di nuova iscrizione. In questi casi potranno essere disposte abbreviazioni di corso.

Tali abbreviazioni, inoltre, possono essere valutate e disposte dalla Commissione per la Didattica anche per i professionisti già abilitati all'esercizio della psicoterapia in virtù di specializzazione diversa da quella rilasciata dalle Scuole quadriennali di psicoterapia riconosciute dal MIUR (tra cui Psichiatri e Neuropsichiatri) ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24 luglio 2006, purché almeno 60 CFU siano stati dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti. La Scuola verifica il possesso dei requisiti di cui sopra. (Nota del MIUR al Preside della Scuola C.O.I.R.A.G. del 29/mar/2017).

## 8. Docenza dei corsi

Tutte le attività didattiche della scuola devono essere informate a metodi di formazione coerenti con i modelli di apprendimento esperienziali e gruppal, e con metodi di formazione che facilitano la partecipazione attiva, l'elaborazione critica e autonoma dei concetti e del pensiero, lo sviluppo di prassi e competenze professionali flessibili.

I docenti della Scuola sono scelti tra Professori di ruolo e Ricercatori delle Università italiane e straniere, tra Professionisti con specifica qualificazione nel settore della psicoterapia (con non meno di 5 anni di iscrizione agli Elenchi) e nei settori disciplinari ad essa collegati, che presentino altresì i requisiti di competenza nell'attività formativa relativi all'area della docenza stessa. I requisiti sono evincibili da certificazioni e curricula depositati presso la Commissione per la Didattica e presso le Sedi. Gli stessi requisiti sono vincolanti per le funzioni interne dei C.D.S.: Direttore, Vicedirettore e Coordinatori dell'attività didattica. Sono parimenti vincolanti per ogni funzione centrale della Scuola: Preside, Vicepreside, Direttore del Workshop, Docente del Workshop.

Ciascun Docente, sia degli insegnamenti teorici che delle attività professionalizzanti, curerà la registrazione delle presenze degli allievi ed a conclusione di ciascuna attività didattica invierà al Direttore della Sede e al Coordinatore dell'attività didattica di competenza una scheda sulla quale sono registrate le valutazioni degli allievi, unitamente alle relative presenze.

Il Consiglio di Sede eserciterà un monitoraggio sull'efficacia formativa dei Docenti, tramite la raccolta sistematica di elementi di valutazione sia direttamente espressi dagli allievi, che rilevati tramite indicatori dei risultati formativi conseguiti. La medesima valutazione integrale sarà inviata al singolo docente alla fine dell'anno accademico. Particolari problematiche saranno sottoposte al Preside per un suo parere vincolante.

## 9. Corsi

Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 170 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati.

Il programma di formazione è individuato annualmente dalla Commissione per la Didattica e deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale entro i vincoli statuiti dal decreto ministeriale ed entro i vincoli comunque definiti dall' Ordinamento della Scuola C.O.I.R.A.G.

Il programma di formazione della Scuola è articolato nei seguenti settori didattici:

### 9.1 Insegnamento Teorico (art.8, comma 3 del decreto ministeriale)

Gli insegnamenti teorici si articolano in seminari, in ore di formazione integrative e insegnamenti (in numero non inferiori a 16 per almeno 200 ore annue). Gli insegnamenti sono articolati in quattro aree didattiche e seminari teorici.

- a) Area degli Insegnamenti di base.
- b) Area di Psicologia Clinica e Psicopatologia.
- c) Area della Psicoterapia Individuale e di Gruppo.
- d) Area dei Modelli e delle Tecniche di Gruppo.
- e) Seminari teorico-clinici.

I seminari teorico-clinici sono destinati annualmente a tutti gli allievi delle Sedi su temi di particolare attualità e con contenuti di elevata qualità. Si effettuano per almeno 40 ore annue.

#### f) Attività di formazione integrativa

Seminari e attività integrative vengono inserite, su proposta dei singoli allievi e previa valutazione dei Coordinatori dell'attività didattica nel programma di formazione individuale, anche attingendo a iniziative di valenza formativa che vengano realizzate all'esterno delle attività della Scuola. Si effettuano per almeno 30 ore annue.

### 9.2 Tirocinio, Formazione specifica e Supervisione (art.8, comma 4 del decreto ministeriale).

Vedi art.17 dell'Ordinamento: La Scuola ritiene essenziale per lo specializzando una completa esperienza di psicoanalisi o di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico in setting individuale o di gruppo da effettuarsi comunque, da parte dell'allievo, a livello privato, sia come decisione che come contrattualità di setting ed economica. Per gli aspetti procedurali si rimanda all'art. 3 del presente Regolamento.

#### a) Formazione specifica e Supervisione

La Formazione Specifica tecnico-clinica e la Supervisione (Attività Professionalizzante) si effettuano per almeno 100 ore annue, Comprendono insegnamenti clinici specifici, tutoring, supervisione di psicoterapie individuali e di gruppo e gruppi di formazione a conduzione psicodinamica.

#### b) Tirocinio/Attività pratica di specializzazione

Il tirocinio/Attività pratica di specializzazione si effettua, per almeno 170 ore annue, presso Enti Pubblici o Privati Accreditati, tenuto conto delle proposte formative e delle esigenze dell'allievo. Con tali Enti si attivano specifiche convenzioni da parte delle singole Sedi, a firma del Presidente della C.O.I.R.A.G, legale rappresentante della Scuola. Il tirocinio deve comprendere il più possibile esperienze cliniche di gruppo.

c) Non può essere considerata tirocinio l'attività lavorativa, anche se svolta all'interno di enti o reparti in cui si effettua psicoterapia, a meno che il predetto tirocinio non venga svolto al di fuori dell'orario lavorativo, sotto la supervisione di un tutor ed in presenza di un'apposita convenzione tra la scuola e l'ente. Ciò in considerazione del fatto che il tirocinio fa parte integrante dell'insegnamento annuo teorico e di formazione pratica previsto dal DM. 509/98 , art.8, comma 2. (Nota del MIUR al Preside della Scuola C.O.I.R.A.G. del 29/mar/2017).

### 9.3 Workshop esperienziale nazionale

Il WS è un modulo formativo a carattere esperienziale, residenziale ed intensivo che si articola in giornate consecutive, per un totale di 30 ore annue. Si svolge in struttura residenziale e vi partecipano tutti gli allievi della scuola.

La partecipazione al Workshop Nazionale è obbligatoria. La valutazione verrà espressa esclusivamente nei confronti di coloro che parteciperanno a tutte le unità di lavoro del Workshop. La mancata valutazione, nei casi di assenza a parte o alla totalità dell'esperienza del Workshop Nazionale comporta una penalizzazione in sede di valutazione complessiva

## 10. Incompatibilità nei ruoli e funzioni

Sono incompatibili le cariche di:

- Membro del Consiglio Esecutivo della C.O.I.R.A.G.
- Direttore di Sede
- Vicedirettore di Sede
- Coordinatore dell'attività didattica
- Direttore del W.S. Nazionale
- Presidente di O.C.

Le attività formative che comportano la valutazione dell'allievo da parte del docente sono incompatibili con la funzione di analista personale. Ciò vale anche per le attività che comportano frequentazione non occasionale. Medesima norma di salvaguardia vale per l'incompatibilità tra psicoterapeuta personale e supervisore.

### 10.1 Supervisioni integrative eccedenti le ore curricolari

La scuola mette a disposizione un elenco di supervisori di sede con i quali gli allievi potranno fare supervisioni individuali o in piccoli gruppi a un prezzo stabilito annualmente dal C.D.N. Le supervisioni verranno pagate direttamente dagli allievi ai supervisori. I supervisori potranno essere liberamente scelti da un elenco disponibile presso ogni sede della scuola costruito su indicazioni delle O.C. previa valutazione dei curricula da parte del C.D.S. La Commissione per la Didattica stabilisce, come per i docenti, i requisiti di competenza. Il C.D.N. ratifica la nomina dei supervisori proposti dal C.D.S.



Il ruolo di supervisore è incompatibile con i seguenti ruoli:

- Psicoterapeuta
- Direttore di Sede
- Supervisore della Sede nello stesso anno di corso dell'allievo.
- Coordinatore dell'attività didattica

## 11. Modalità di elezione dei rappresentanti degli allievi al C.D.S.

Le elezioni sono convocate dal Direttore di Sede entro il 28.02 di ogni anno di corso e avverranno, a cura degli studenti, nei locali messi a disposizione dalla Scuola. Gli allievi di ciascun anno eleggeranno un loro Rappresentante al C.D.S. e si faranno carico di comunicare al Direttore di Sede i nominativi dei Rappresentanti eletti. I Rappresentanti restano in carica un anno e sono rieleggibili. I nominativi dei candidati eletti verranno trasmessi dal Direttore di Sede al Consiglio Esecutivo, per la delibera di sua competenza.

Qualora dovessero sorgere problemi di incompatibilità (Art.9) è competenza del C.E. deliberare in merito.

## 12. Norma Generale

Il presente Regolamento può essere integrato da delibere del Consiglio Direttivo Nazionale, ratificate dal Consiglio Esecutivo e, nei casi previsti, dall'Assemblea. Le delibere di cui al comma precedente vanno comunicate ufficialmente dal Preside ai funzionari della Scuola tenuti a garantirne l'applicazione e agli specializzandi dai Direttori, per ciò che è di loro competenza. Vanno parimenti comunicate dal Preside al Webmaster per la pubblicazione sul sito C.O.I.R.A.G. quali note integrative ma ufficiali del Regolamento.

In fede

Luogo ..... data .....

.....

FIRMARE ANCHE AL TERMINE DEL SOTTOSTANTE ALLEGATO

**TASSE ANNUALI 2019**  
**ALLEGATO AL REGOLAMENTO**

	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO
<b>TASSA ANNUALE</b>	€ 3.700 in 4 rate così distribuite	€ 3.700+ adeguamento ISTAT* in 4 rate così distribuite	€ 3.718+ adeguamento ISTAT* in 4 rate così distribuite	€ 3.707+ adeguamento ISTAT* in 4 rate così distribuite
<b>1ª RATA</b>	€ 1.000 ** entro il 15 gennaio	€ 1.000 ** entro il 15 gennaio	€ 1.000 ** entro il 15 gennaio	€ 1.000 ** entro il 15 gennaio
<b>2ª RATA</b>	€ 900 entro il 30 aprile	€ 900 entro il 30 aprile	€ 900 entro il 30 aprile	€ 900 entro il 30 aprile
<b>3ª RATA</b>	€ 900 entro il 30 giugno	€ 900 entro il 30 giugno	€ 900 entro il 30 giugno	€ 900 entro il 30 giugno
<b>4ª RATA</b>	€ 900 entro il 30 settembre	€ 900 + ISTAT entro il 30 settembre	€ 900 + ISTAT entro il 30 settembre	€ 900 + ISTAT entro il 30 settembre
<b>TASSA DI SOSPENSIONE</b>	€ 200 per ogni anno di sospensione (escludo 1° anno di maternità)	€ 200 per ogni anno di sospensione (escludo 1° anno di maternità)	€ 200 per ogni anno di sospensione (escludo 1° anno di maternità)	€ 200 per ogni anno di sospensione (escludo 1° anno di maternità)
<b>TASSA PER ESAME DI DIPLOMA SOSTENUTO FUORI CORSO</b>	€ 250 per ciascun anno di fuori corso	€ 250 per ciascun anno di fuori corso	€ 250 per ciascun anno di fuori corso	€ 250 per ciascun anno di fuori corso

\* la maggiorazione ISTAT (indice FOI) da pagare con la quarta rata sarà comunicata nel mese di febbraio.

\*\* di cui 500€ da versare come anticipo entro 10 giorni dal superamento del colloquio

Le rate dovranno essere corrisposte tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Intestatario: C.O.I.R.A.G. Cod. IBAN IT 80 S 03359 01600 100000116810

Banca: BANCA PROSSIMA – FILIALE DI MILANO – P.zza P. Ferrari 10 - 20121 MILANO

CAUSALE OBBLIGATORIA: Cognome Nome - anno di corso-numero rata e/o eventuale penale. Esempio:

Bianchi Mario I anno I rata + penale.

Il pagamento delle rate deve avvenire rispettando le date di scadenza indicate. Farà fede la data di disposizione del bonifico. Nel caso la scadenza della rata coincida con un giorno festivo o prefestivo, verrà considerata valida la prima data feriale utile.

**PENALI PER RITARDATO PAGAMENTO**

Il pagamento di una rata effettuato oltre i termini previsti comporta l'obbligo di pagamento di una penale proporzionata all'entità del ritardo di seguito specificato.

- dal 1° a 5° giorno lavorativo di ritardo oltre la scadenza: penale pari a € 30,00;
- dal 6° giorno in poi: penale pari a € 80,00

In tutti i casi in cui è dovuto, l'importo può essere saldato sulla rata successiva o con versamento apposito specificando nella causale "Cognome Nome - anno di corso-numero rata e numero di riferimento della rata pagata in ritardo.

## TASSE PER STUDENTI CHE HANNO SOSPESO GLI STUDI

Gli studenti che intendano riprendere l'attività didattica dopo un periodo di sospensione, all'atto della ripresa delle attività didattiche, dovranno versare una tassa per ogni anno di sospensione pari ad € 200 (delibera 4/2017 del 01.12.2017 del CDN), ed integrare il pagamento delle eventuali rate non ancora saldate al momento della sospensione, fino all'intera quota annuale. La sospensione per maternità non comporta il pagamento di alcuna tassa di sospensione per un anno.

## TASSE STUDENTI CHE DEVONO RIPETERE TUTTA O PARTE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Gli allievi non ammessi che devono ripetere tutte le attività didattiche sono tenuti al pagamento dell'intera tassa annuale. Gli allievi che devono ripetere parte dell'attività didattica sono tenuti al pagamento di una tassa in misura della metà della tassa prevista per gli altri allievi dello stesso anno di corso.

## TASSE ESAME DI DIPLOMA

Gli allievi ammessi all'esame di diploma, possono sostenerlo entro le due sessioni di diploma dell'anno senza alcun onere aggiuntivo. Nel caso intendano sostenerlo successivamente sono tenuti al pagamento di una tassa di euro 250 per ciascuna annualità fuori corso.

Specifichiamo che entro il 15 febbraio la Tesoreria emette una fattura anticipatoria con le indicazioni delle quattro rate, con la relativa data di scadenza e l'indicazione della penale da versare in caso di ritardato pagamento.

La fattura non è quietanzata, e non costituisce prova dell'avvenuto pagamento. Unico documento valido per provare l'avvenuto pagamento è la ricevuta della banca relativa al bonifico effettuato. La Tesoreria non emetterà alcuna certificazione ulteriore.

La quota delle tasse annuali, la penale per ritardato pagamento possono subire adeguamenti annuali su proposta dal Consiglio Direttivo Nazionale della Scuola e delibera dell'Assemblea della C.O.I.R.A.G. Verranno comunque riportate, anno per anno, in calce al presente Regolamento.

In fede

Luogo ..... data .....

.....